

Spett.le **COMUNE DI QUALIANO**

In persona del Sindaco p.t.

A mezzo pec:

protocollo.qualiano@asmepec.it

segretario.qualiano@asmepec.it

sindaco.qualiano@asmepec.it

p.c.

avvcarmeladefranciscis@legalmail.it

**Oggetto: AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Adempimento Ordinanza Collegiale del TAR Campania Napoli Sez. VII n. 3728/2020 pubblicata in data 09/09/2020 e resa su ricorso n. 2352/2019, NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

I sottoscritti avvocati DONATO LETTIERI (C.F. LT\*TDNT72L31F839X) e MARIO CALIENDO (C.F. CLNMRA80B29A512N), in qualità di procuratori e difensori costituiti dei sigg. MUCCARDO ANNA CRISTINA – C.F. MCCNCR64T67F839I - nata a Napoli il 27.12.1964, BARBATO GIOVANNI – C.F. BRBGNN57L16F839O - nato a Napoli il 16.07.1957, DE MAGISTRIS RAFFAELE – C.F. DGNRFL48R15H101R - nato a Napoli il 15.10.1948, CHIANESE ANTONIETTA – C.F. CHNNNT76T44F839A - nata a Napoli il 4.12.1976, IOVINE FILOMENA – C.F. VNIFMN49S48E906P - nata a Marano di Napoli il 08.11.1949, DE MAGISTRIS DOMENICO – C.F. DMGDNC71S24F799W - nato a Mugnano di Napoli il 24.11.1971, DE VIVO NUNZIA – C.F. DVVNNZ56B11G964C – nata a Pozzuoli il 11.02.1956, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli (AV), alla via C.G. Sanfelice 38, nel ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli, VII Sez., contro Comune di Qualiano e Giuseppe Margiore e Luigi Margiore, quali controinteressati, pendente con R.G. n. 2352/2019

**PREMESSO CHE**

1. I Sigg. MUCCARDO ANNA CRISTINA, BARBATO GIOVANNI, DE MAGISTRIS RAFFAELE, CHIANESE ANTONIETTA, IOVINE FILOMENA, DE MAGISTRIS

DOMENICO, DE VIVO NUNZIA adivano il Tar Campania – Napoli, Sez. VII, con ricorso incardinato con R.G. n. 2352/2019, proposto contro il Comune di Qualiano volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione:

*1. Della Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 139 del 04/04/2019 recante rettifica determinazione n.45 del 05.02.2019, ad oggetto “approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali...”;*

*2. Del relativo Avviso Pubblico del 4.4.2019 per la concessione di loculi cimiteriali e suoli per la costruzione di cappelle gentilizie;*

*Ove occorra:*

*3. Della Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 45 del 05/02/2019, poi rettificata, avente a oggetto: “approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali...”;*

*4. Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 23.11.2018 recante approvazione nuovo progetto definitivo per la realizzazione di: “loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie”*

*5. Della deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 23.01.2019, recante approvazione nuova relazione illustrativa del progetto definitivo per la realizzazione di: “loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione del Cimitero Comunale”, nonché approvati i nuovi prezzi per la vendita dei suoli destinati a cappelle gentilizie, confermando di fatto l'invariabilità dei prezzi di vendita dei loculi;*

*6. Della deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.03.2019, con la quale l'Amministrazione Comunale recante espressione della volontà di proseguire la procedura amministrativa finalizzata al completamento degli atti propedeutici alla realizzazione dei lavori di costruzione nuovi loculi e suoli per cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione;*

*Di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo ivi compresi espressamente il Regolamento di Polizia cimiteriale e la graduatoria degli assegnatari se e in quanto intervenuta e pubblicata*

2. Con successivo atto di motivi aggiunti i medesimi ricorrenti impugnavano altresì:

*La determinazione del Comune di Qualiano n. 266 datata 4 giugno 2019 con la quale sono state approvate le graduatorie, debitamente distinte una riguardante i loculi, una i suoli cimiteriali determinatesi in funzione dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 139 del 4 aprile 2019.*

3. Il Tar Campania – Napoli, Sez. VII, con Ordinanza Collegiale n. 3728/2020 pubblicata in data 09/09/2020, che si notifica in allegato al presente atto, disponeva che parte ricorrente

procedesse, ai fini della pronuncia nel merito del ricorso, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile nelle impugnate graduatorie, in quanto interessati alla conservazione dei provvedimenti oggetto del presente giudizio;

4. In particolare il TAR nella predetta ordinanza stabiliva *“in considerazione del numero delle persone interessate, di dover disporre, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, che l'integrazione del contraddittorio avvenga mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Qualiano di un avviso contenente l'indicazione: dell'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del procedimento, del testo integrale del ricorso con gli estremi dei provvedimenti impugnati; a tal fine, parte ricorrente dovrà presentare apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la prova dell'intervenuta pubblicazione nell'ulteriore termine perentorio di giorni quindici; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;*

Tanto premesso, gli scriventi procuratori, nella qualità e nell'interesse dei propri assistiti

#### **CHIEDONO**

Che il Comune di Qualiano di Napoli disponga la pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, non eliminando la stessa fino alla pubblicazione della sentenza da parte del TAR Campania – Napoli, VII Sez., secondo le modalità previste dalla citata ordinanza.

Si trasmette, quindi, l'Avviso redatto nella forma indicata dal Giudice, contenente

A) L'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, B) il numero di registro generale del procedimento, C) il testo integrale del ricorso con gli estremi dei provvedimenti impugnati.

Si invita l'ente in indirizzo a provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, dell'annuncio che segue, dando ai sottoscritti procuratori formale comunicazione anche a mezzo pec – agli indirizzi indicati - dell'avvenuto inserimento, al fine di ottemperare al deposito della stessa, disposto con ordinanza entro il termine perentorio assegnato, ribadendo che tale avviso non dovrà essere rimosso sino alla pubblicazione della sentenza del TAR:

#### **“ANNUNCIO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI”**

In ottemperanza all'Ordinanza Collegiale n. **3728/2020** pubblicata in data **09/09/2020** e resa su ricorso n. **2352/2019**, emessa dalla Sez. VII del T.A.R. Campania – Napoli, con la quale è autorizzata la notifica per pubblici proclami nei confronti di *“tutti i soggetti collocati in posizione utile nelle impugnate graduatorie, in quanto interessati alla*

*conservazione dei provvedimenti oggetto del presente giudizio*” , graduatoria allegata alla determinazione del Comune di Qualiano n. 266 datata 4 giugno 2019 con la quale sono state approvate le graduatorie, debitamente distinte una riguardante i loculi, una i suoli cimiteriali determinatesi in funzione dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 139 del 4 aprile 2019, i Sigg. MUCCARDO ANNA CRISTINA, BARBATO GIOVANNI, DE MAGISTRIS RAFFAELE, CHIANESE ANTONIETTA, IOVINE FILOMENA, DE MAGISTRIS DOMENICO, DE VIVO NUNZIA, ricorrenti nel giudizio incardinato sub R.G. n. 2352/2019 contro Comune di Qualiano di Napoli, Giuseppe Margiore e Luigi Margiore, rappresentati e difesi dagli Avvocati Donato Lettieri e Mario Caliendo

### **Notificano**

Nei confronti di:

- 1 Speranza Anna nato il 31/08/1953 a Calvizzano
- 2 Palumbo Rosa nato il 01/08/1948 a Giugliano in Campania
- 3 De Rosa Teresa nato il 03/05/1957 Calvizzano
- 4 Musella Giuseppe nato il 25/05/1969 Qualiano
- 5 Cacciapuoti Antonetta nato 02/06/1944 Qualiano
- 6 Coppola Giovanni nato 03/06/1970 Mugnano di Napoli
- 7 Marano Raffaele nato 07/12/1933 Giugliano in Campania
- 8 Daniele Donatella nato 25/08/1985 Napoli
- 9 Finizio Gianni nato 16/09/1982 Napoli
- 10 Mallardo Lorenzo nato 05/11/1969 Villaricca
- 11 D'Alterio Raffaele nato il 18/07/1966 Villaricca
- 12 Castellano Roberto nato il 07/04/1975 Napoli
- 13 Liccardo Maria nato il 22/10/1960 Qualiano
- 14 Di Maro Carmela nato il 01/04/1948 Qualiano
- 15 Guarino Crescenzo nato il 31/08/1974 Bedford (GB)
- 16 Diana Gaetano nato il 13/09/1976 Mugnano di Napoli
- 17 Paternuosto Giovanni nato il 01/10/1951 Capua (CE)
- 18 Angelino Raffaele nato il 28/03/1963 Qualiano
- 19 D'Aquale Rita nato il 01/03/1945 Marano di Napoli
- 20 Mallardo Stefano nato il 12/08/1989 Villaricca
- 21 Mallardo Maria nato il 09/06/1973 Napoli
- 22 Salemme Vitale nato il 08/11/1953 Napoli

- 23 Miraglia Giuseppina nato il 22/09/1983 Mugnano di Napoli
- 24 Ciccarelli Pasquale nato il 15/11/1941 Qualiano
- 25 Palma Cesare nato il 25/01/1945 Giugliano in Campania
- 26 Chirolli Filomena nato il 31/12/1967 Napoli
- 27 Basile Vincenzo nato il 10/08/1957 Qualiano
- 28 Granata Francesco nato il 29/01/1961 Mugnano di Napoli
- 29 D'Alterio Giacomo nato il 17/03/1940 5300 Giugliano in Campania
- 30 Frenello C. Giulia nato il 14/01/1954 Qualiano
- 31 Maglione Carmine nato il 28/03/1953 Villaricca
- 32 Margiore Giuseppe nato il 21/10/1962 Qualiano
- 33 Di Stasio Pasquale nato il 07/11/1947 Qualiano
- 34 Margiore Luigi nato il 04/11/1967 Qualiano
- 35 Cacciapuoti Castrese nato il 13/04/1938 Qualiano
- 36 De Rosa Giuseppe nato il 03/08/1943 Qualiano
- 37 Nuvoletta Maria Rosaria nato il 20/01/1944 Marano di Napoli
- 38 Iannascoli Raffaella nato il 18/10/1965 Qualiano
- 39 Chianese Teresa nato il 01/08/1944 Qualiano
- 40 Maione Antonietta nato il 02/10/1949 Qualiano
- 41 D'Altrui Antonietta nato il 21/06/1955 Villaricca
- 42 Biondi Antonietta nato il 01/11/1948 Qualiano
- 43 Biondi Carmela nato il 26/01/1953 Qualiano
- 44 Cacciapuoti Agata nato il 18/10/1974 Mugnano di Napoli
- 45 Russo Giuseppa nato il 20/02/1949 Giugliano in Campania
- 46 Gala Maria Rosaria nato il 04/02/1963 Calvizzano
- 47 Coppola Rosa nato il 10/01/1935 Bacoli
- 48 De Rosa Felice nato il 21/10/1957 Qualiano
- 49 Pezzella Generosa nato il 13/07/1949 Qualiano
- 50 Palma Mario nato il 25/05/1941 Qualiano
- 51 Musella Michelangelo nato il 03/02/1947 Qualiano
- 52 Schiano Lomoriello Anna nato il 07/02/1968 Qualiano
- 53 Maisto Concetta nato il 07/03/1978 Mugnano di Napoli
- 54 Pirozzi Agnese nato il 08/02/1942 Giugliano in Campania
- 55 Iannuale Elisa nato il 10/12/1962 Napoli
- 56 Picascia Giovanni nato il 03/01/1964 Qualiano

- 57 De Rosa Maria Gaetana nato il 06/04/1937 Qualiano
- 58 Ricciardiello Antonio nato il 11/11/1952 Calvizzano
- 59 Cerchia Carmine nato il 08/01/1949 Qualiano
- 60 Vassallo Anna nato il 10/03/1953 Qualiano
- 61 Cecere Rosa nato il 23/08/1960 Quarto
- 62 Maisto Domenico nato il 03/06/1985 Napoli
- 63 Franzese Antonella nato il 05/11/1980 Mugnano di Napoli
- 64 De Carlo Anna nato il 14/02/1947 Qualiano
- 65 Ferrara Ida nato il 17/07/1981 Napoli
- 66 Di Fiore Salvatore nato il 16/06/1986 Napoli
- 67 Di Domenico Rossella nato il 02/03/1995 Napoli
- 68 Zerola Luisa nato il 06/02/1954 Giugliano in Campania
- 69 Capasso Giuseppe nato il 02/08/1957 Qualiano
- 70 Chianese Anna Maria nato il 24/03/1969 Napoli
- 71 D'Alterio Carlo nato il 24/11/1947 Qualiano
- 72 Basile Salvatore nato il 17/12/1963 Villaricca
- 73 Falcone Giuseppina nato il 06/09/1986 Napoli
- 74 Mancino Angelica nato il 02/03/1943 Calvizzano
- 75 Ciccarelli Salvatore nato il 07/01/1946 Qualiano
- 76 Troncone Maria nato il 20/05/1975 Napoli
- 77 Barretta Candida nato il 07/10/1947 Qualiano
- 78 Abbate Anna nato il 19/02/1952 Qualiano
- 79 Barretta Maria nato il 28/11/1945 Qualiano
- 80 Visconti Maria Rosaria nato il 26/05/1949 Marano di Napoli
- 81 Apuca Giuseppe nato il 03/08/1962 Qualiano
- 82 Mauriello Giuseppe nato il 03/01/1965 Qualiano
- 83 Chianese Samuele nato il 01/02/1953 Qualiano
- 84 Mauriello Antonio nato il 05/09/1977 Pozzuoli
- 85 De Rosa Maria nato il 18/04/1946 Qualiano
- 86 Liccardo Gaetanino nato il 25/12/1932 Casaluce (CE)
- 87 Ciccarelli Cristina nato il 01/11/1956 Casal di Principe (CE)
- 88 Cerchia Maria nato il 16/10/1947 Qualiano
- 89 Franzese Antonio nato il 01/05/1948 Qualiano
- 90 Guida Antonio nato il 06/08/1965 Villaricca

- 91 Maglione Antonio nato il 29/06/1945 Villaricca
- 92 Russo Angela nato il 26/05/1956 Pozzuoli
- 93 Maglione Caterina nato il 12/10/1972 Qualiano
- 94 Odierno Pasqua nato il 25/08/1939 Qualiano
- 95 Pisacreta Angela nato il 11/07/1975 Napoli
- 96 Cacciapuoti Gaetano nato il 03/05/1954 Qualiano
- 97 Pennacchio Teresa nato il 02/12/1959 Qualiano
- 98 Cacciapuoti Domenico nato il 02/01/1946 Qualiano
- 99 Ferraro Angela nato il 06/08/1948 Giugliano in Campania
- 100 Buzzella Annachiara nato il 23/02/1999 Giugliano in Campania
- 101 Rinaldi Carmela nato il 16/07/1977 Napoli
- 102 Rucco Aniello nato il 04/04/1950 Qualiano
- 103 Cacciapuoti Giuseppa nato il 01/04/1950 Qualiano
- 104 Tambaro Raffaele nato il 17/02/1942 Qualiano
- 105 Castellano Stefano nato il 26/12/1966 Mugnano di Napoli
- 106 Palma Margherita nato il 06/07/1980 Aversa (CE)
- 107 Giglio Procolo nato il 29/03/1964 Villaricca
- 108 Giordano Ciro nato il 16/02/1938 Calvizzano
- 109 Giglio Giuseppe nato il 23/02/1959 Napoli
- 110 Micillo Pietro nato il 10/06/1943 Qualiano
- 111 Di Maro Giuseppe nato il 01/10/1948 Villaricca
- 112 Palma Tambaro nato il 08/01/1946 Qualiano
- 113 Schiattarella Giuseppina 26/03/1948 Mugnano di Napoli
- 114 De Vito Cecilia nato il 29/11/1956 Qualiano
- 115 Russo Angela nato il 26/05/1956 Pozzuoli
- 116 Moio Maria nato il 11/01/1955 Marano di Napoli
- 117 Guarino Giuseppina nato il 26/01/1960 Qualiano
- 118 Davide Tommaso nato il 26/03/1980 Napoli
- 119 Scamardella Maria Luisa nato il 04/05/1961 Qualiano
- 120 Salatiello Raffaella nato il 28/10/1970 Napoli
- 121 Caccavale Giovanna nato il 18/02/1964 Qualiano
- 122 Guarino Raffaele nato il 20/03/1991 Villaricca
- 123 Formisano Ciro nato il 01/12/1939 Ercolano
- 124 Barretta Aniello nato il 19/12/1939 Qualiano

- 125 Esposito Fortunato nato il 02/10/1962 Qualiano
- 126 Mele Maria nato il 26/08/1957 Napoli
- 127 Manco Vincenzo nato il 01/04/1982 Napoli
- 128 Sansone Anna nato il 14/12/1967 Mugnano di Napoli
- 129 Cantelli Nunzia nato il 16/09/1963 Mugnano di Napoli
- 130 Pirozzi Vincenzo nato il 06/05/1990 Napoli
- 131 Astuti Antonietta nato il 30/01/1971 Napoli
- 132 Giocondo Pina nato il 10/09/1980 Mugnano di Napoli
- 133 D'onofrio Assunta nato il 31/01/1965 Quarto
- 134 Niola Anna Teresa nato il 23/02/1952 Giugliano in Campania
- 135 Brio Albano Giovanni nato il 27/05/1958 Qualiano
- 136 Silvestro Maria nato il 02/09/1930 Qualiano
- 137 Franzese Giuliana nato il 08/05/1976 Napoli
- 138 Bonaurio Giuseppe nato il 01/08/1949 Casoria
- 139 Chianese Luigi nato il 30/11/1961 Villaricca
- 140 Imperatore Rachele nato il 24/10/1940 Marano di Napoli
- 141 Di Maro Giacomo nato il 15/08/1952 Qualiano
- 142 Cervetta Aniello nato il 23/05/1966 Qualiano
- 143 Basile Giovanni nato il 16/01/1968 Qualiano
- 144 Pisani Giovanni nato il 05/01/1947 Napoli
- 145 Davide Domenico nato il 18/06/1966 Qualiano
- 146 Sgariglia Antonietta nato il 20/02/1938 Qualiano.
- 147 Napolano Antonio nato il 02/01/1938 Villaricca
- 148 Coviello Antonia nato il 13/10/1938 Bonito (AV)
- 149 Manzo Domenico nato il 19/03/1965 Napoli
- 150 D'Alterio Concetta nato il 07/01/1955 Qualiano
- 151 Biondi Domenico nato il 16/01/1955 Qualiano
- 152 Biondi Maria nato il 14/01/1951 Qualiano
- 153 Tadrìs Silvana nato il 09/08/1956 Napoli
- 154 Cacciapuoti Luisa nato il 27/12/1958 Qualiano.
- 155 Esposito Olga nato il 23/06/1968 Napoli
- 156 Cozzolino Pasquale nato il 28/10/1954 Napoli
- 157 Poerio Giuseppina nato il 19/07/1953 Pietramelara (CE)
- 158 Russo Francesco nato il 15/12/1969 Mugnano di Napoli



159 Valentino Anna nato il 13/09/1964 Napoli  
160 Napolano Franca nato il 24/04/1963 Mugnano di Napoli  
161 Pirozzi Vincenzo nato il 20/08/1948 Giugliano in Campania  
162 Migliaccio Caterina nato il 30/03/1956 Qualiano  
163 Granata Franco nato il 01/05/1957 Mugnano di Napoli  
164 Licciardiello Domenico nato il 15/08/1949 Qualiano  
165 De Rosa Clementina nato il 22/01/1953 Giugliano in Campania  
166 Violante Francesco nato il 01/02/1951 Napoli  
167 Napolano Luigi nato il 18/06/1968 Qualiano  
168 Torrente Giulio nato il 15/04/1965 Napoli  
169 Napolano Francesca nato il 01/09/1964 Qualiano  
170 Visconti Raffaele nato il 02/01/1944 Qualiano  
171 Imperatore Luigi nato il 15/07/1970 Napoli  
172 Migliaccio Pasquale nato il 22/10/1953 Marano di Napoli  
173 Cacciapuoti Luigi nato il 01/09/1962 Giugliano in Campania  
174 De Rosa Mauro nato il 22/02/1968 Napoli  
175 Margiore Carlo nato il 19/05/1945 Qualiano  
176 Avolio Rosaria nato il 02/05/1965 Napoli  
177 Antignano Giulia nato il 14/11/1968 Giugliano in Campania  
178 Giglio Gennaro nato il 04/11/1946 Giugliano in Campania  
179 Panella Carmosina nato il 15/05/1937 Qualiano  
180 Picale Antonietta nato il 30/11/1956 Napoli  
181 Barretta Gilda nato il 10/06/1954 Qualiano  
182 D'Auria Maria nato il 02/12/1974 Napoli  
183 Varriale Luigia nato il 07/04/1966 Mugnano di Napoli  
184 D'Alterio Angelo nato il 23/05/1994 Napoli  
185 Bombace Basile Carmela nato il 08/07/1969 Qualiano  
186 Di Costanzo Salvatore nato il 10/02/1949 Napoli  
187 Gallo Rita nato il 05/11/1946 Limatola (BN)  
188 Galluccio Vincenzo nato il 14/01/1948 Villaricca  
189 Izzo Saverio nato il 18/11/1972 Qualiano  
190 Cacciapuoti Biagio nato il 23/03/1944 Napoli  
191 Fele Fortunata nato il 20/02/1948 Qualiano  
192 Cacciapuoti Vincenzo nato il 06/08/1967 Napoli

193 Palma Filippo nato il 15/11/1951 Giugliano in Campania  
194 Cacciapuoti Maria nato il 19/09/1953 Qualiano  
195 De Panicis Anna nato il 05/01/1968 Villa di Briano (CE)  
196 Crispino Lucio nato il 27/10/1944 Frattaminore  
197 Muscariello Antonietta nato il 18/12/1969 Napoli  
198 Palma Fortunato nato il 11/11/1950 Napoli  
199 Galdiero Antonio 29/06/1943 Villaricca  
200 Mauriello Angela nato il 01/08/1952 Qualiano  
201 Capasso Roberto nato il 01/05/1942 Qualiano  
202 Iaccarino Bruno nato il 24/09/1947 Napoli  
203 Sgariglia Fiorenza nato il 05/07/1949 Qualiano  
204 Trinchillo Filomena nato il 19/07/1972 Mugnano di Napoli  
205 Di Nardo Antonio nato il 17/06/1995 Napoli  
206 Iuffredo Teresa nato il 10/03/1959 Qualiano  
207 Parisi Giuseppina nato il 14/01/1980 Napoli  
208 Riccio Maria nato il 22/08/1956 Qualiano  
209 Ferrillo Anna nato il 19/05/1977 Mugnano di Napoli  
210 Pirozzi Antonietta nato il 26/10/1963 Mugnano di Napoli  
211 Izzo Maria nato il 17/05/1937 Marano di Napoli  
212 Falco Stefano nato il 19/04/1944 Parete (NA)  
213 Ramaglia Maria Rosaria nato il 20/07/1952 Napoli  
214 Mazzocchi Anna Maria nato il 25/02/1954 Napoli  
215 D'Alterio Carmine nato il 13/03/1942 Qualiano  
216 Morrone Antonietta nato il 20/06/1954 Giugliano in Campania  
217 Cante A. Maddalena nato il 04/06/1979 Napoli  
218 Russo Alessandro nato il 26/08/1956 Napoli  
219 Ciccarelli Giuseppe nato il 27/10/1945 Qualiano  
220 Del Giudice Gaetano nato il 04/06/1950 Qualiano  
221 Marigliano Rosanna nato il 26/04/1961 Renole (CS)  
222 Santoro Giuseppe nato il 11/03/1958 Napoli  
223 Sequino Aniello nato il 14/11/1957 Qualiano  
224 Orlando Arturo nato il 15/06/1969 Villaricca  
225 Perfetto Antonio nato il 28/05/1955 Napoli  
226 Lubrano Lobianco Elena Anna nato il 22/04/1977 Napoli

227 Paola Fiorita nato il 27/01/1956 Qualiano  
228 Iannascoli Raffaella nato il 15/12/1970 Mugnano di Napoli  
229 Cepparulo Antonio nato il 01/10/1963 Qualiano  
230 Manero Giuseppina nato il 07/02/1947 Villaricca  
231 Capocotta Luigi nato il 28/01/1956 Qualiano  
232 Mauriello Teresa nato il 02/01/1942 Qualiano  
233 Strazzulli Giovanni nato il 10/09/1947 Qualiano  
234 Muzzico Maria nato il 21/10/1954 Afragola  
235 Picascia Vincenza nato il 08/06/1946 Qualiano  
236 D'Alterio Antonietta nato il 12/09/1958 Qualiano  
237 Fusco Filomena nato il 02/05/1960 Qualiano  
238 D'Alterio Rosa nato il 07/01/1957 Qualiano  
239 Cozzolino Concetta nato il 14/04/1938 Napoli  
240 Mauriello Maria nato il 01/01/1950 Villaricca  
241 Neola Pasquale nato il 21/07/1943 Marano di Napoli  
242 D'Alterio Giuseppe nato il 21/05/1995 Napoli  
243 Romano Rosa nato il 24/07/1971 Mugnano di Napoli  
244 D'Alterio Angela nato il 09/03/1942 Qualiano  
245 Marrone Carlo nato il 01/03/1970 Qualiano  
246 Nullo Filomena nato il 08/06/1976 Napoli  
247 Di Fiore Antonio nato il 22/03/1989 Mugnano di Napoli  
248 Iannone Antonio nato il 16/01/1983 Napoli  
249 Di Maro Vincenzo nato il 13/10/1984 Napoli  
250 Davide Antonio nato il 21/01/1959 Qualiano  
251 Bucciero Elisa nato il 19/03/1983 Villaricca  
252 Caccavale Domenico nato il 26/01/1953 Qualiano  
253 Angelino Santolo nato il 01/10/1951 Qualiano  
254 Caldarella Maria Concetta nato il 30/06/1962 Siracusa (SR)  
255 Racise Rosa nato il 10/04/1971 Napoli.  
256 Granata Giovanna nato il 14/04/1947 Qualiano.  
257 Mancino Luca nato il 13/05/1958 Villaricca  
258 Napolano Aniello nato il 01/04/1940 Villaricca  
259 Cavallo Giovanni nato il 30/06/1938 Marano di Napoli  
260 D'Alterio Carmine nato il 17/09/1987 Napoli

261 Arduo Annunziata nato il 18/02/1969 Qualiano  
262 Arduo Cristina nato il 10/10/1965 Qualiano  
263 Mallardo Pasquale nato il 04/12/1972 Napoli  
264 Vallefucio Angela nato il 26/04/1958 Qualiano  
265 Dragonetti Pietro nato il 04/08/1942 Casoria  
266 Napolano Anna Maria nato il 18/03/1979 Mugnano di Napoli  
267 Kuchywska Kateryna nato il 14/10/1979 Ucraina  
268 Marino Rosa nato il 29/05/1996 Napoli  
269 Apostoli Pietro nato il 18/01/1952 Qualiano  
270 Russo Domenico nato il 01/03/1950 Qualiano  
271 Gioia Angela nato il 04/08/1985 Mugnano di Napoli  
272 Sgariglia Francesco 07/10/1954 Qualiano  
273 Davide Antonietta nato il 18/01/1968 Qualiano  
274 Capasso Elena nato il 12/02/1959 Mugnano di Napoli  
275 Visconti Pasquale nato il 16/08/1965 Qualiano  
276 Cerqua Angela nato il 13/06/1955 Giugliano in Campania  
277 Cortellessa Gaetano nato il 28/08/1948 Vairano Patenora (CE)  
278 D'Alterio Michele nato il 04/01/1943 Qualiano  
279 Strazzulli Anna nato il 28/10/1956 Qualiano  
280 Simeoli Maria Grazia nato il 21/07/1978 Pozzuoli  
281 Mancino Adelaide nato il 31/12/1964 Villaricca  
282 Poerio Pietro nato il 04/01/1952 Qualiano  
283 Chiantore Ciro nato il 05/04/1948 Napoli  
284 Avolio Maria nato il 08/03/1973 Napoli  
285 D'Alterio Maria nato il 26/09/1954 Villaricca  
286 De Vivo Nunzia nato il 11/02/1956 Pozzuoli  
287 Franzini Bianca nato il 21/09/1966 Villaricca  
288 Tessier Pasqualina nato il 13/03/1974 Napoli  
289 Cerqua Francesco nato il 23/01/1953 Qualiano  
290 Guglielmi Gianluca nato il 20/10/1982 Napoli  
291 Rea Crescenzo nato il 17/11/1999 Mugnano di Napoli  
292 Esposito Luigi nato il 23/03/1991 Napoli  
293 Barretta Candida nato il 19/09/1948 Qualiano  
294 Vitiello Rita nato il 29/01/1951 Torre del Greco (NA)

295 Di Domenico Giuseppe nato il 24/04/1954 Qualiano

296 Belfonte Francesca nato il 04/11/1939 Afragola

297 Gigante Edoardo nato il 19/02/1942 Napoli

1 Visconti Nicola nato il 09/02/1974 Napoli

2 Coppetta Gaetano nato il 15/03/1955 Napoli

3 Frenello C. Antonietta nato il 05/06/1949 Qualiano

4 Alfieri Cristina nato il 15/10/1934 Qualiano

5 Liccardi Filomena nato il 17/03/1987 Napoli

6 De Luca Stefano nato il 20/08/1989 Napoli

7 Picascia Maddalena nato il 03/03/1959 Brooklyn - USA

8 Dragone Raffaele nato il 05/06/1949 Qualiano

9 Langella Francesco nato il 28/10/1938 Napoli

10 Buonanno Giuseppe nato il 29/08/1966 Giugliano in Campania

11 Sapone Teresina nato il 06/07/1985 Mugnano di Napoli

12 D'alterio Clementina nato il 01/02/1956 Qualiano

13 Panico Teresa nato il 08/10/1967 Qualiano

14 Pisco Rosanna nato il 11/03/1972 Qualiano

15 Panico Giuliano nato il 09/01/1948 Qualiano

16 Finizio Alessandro nato il 24/10/1976 Napoli

17 Petracciuolo Salvatore nato il 15/04/1944 Napoli

18 Mancino Domenico nato il 07/10/1949 Qualiano

19 Loffredo Domenico nato il 19/03/1954 Qualiano

20 Arduo Giacomo nato il 16/10/1971 Mugnano di Napoli

21 Ferraro Caterina nato il 15/04/1968 Villaricca

22 Cava Lorenzo nato il 16/05/1969 Napoli

23 Palma Gennaro nato il 28/07/1975 Mugnano di Napoli

24 Biondi Massimo nato il 21/08/1960 Napoli

25 Vallefucio Michele nato il 06/03/1960 Qualiano

26 Granata Francesco nato il 29/01/1961 Mugnano di Napoli

27 Liguori Salvatore Antonio nato il 29/06/1992 Aversa (CE)

28 Paola Francesco nato il 18/02/1989 Napoli

29 Ciccarelli Salvatore nato il 27/03/1965 Qualiano

30 Varriale Laura nato il 06/11/1979 Napoli

- 31 Guerrera Tommaso nato il 14/03/1972 Mugnano di Napoli
- 32 Poziello Francesco nato il 02/06/1951 Giugliano in Campania
- 33 Sgariglia Paolo nato il 07/02/1942 Qualiano
- 34 Galdiero Amalia nato il 14/03/1970 Villaricca
- 35 Cecere Rosa nato il 23/08/1960 Quarto
- 36 Cacciapuoti Enrico nato il 26/06/1982 Napoli
- 37 Iannascoli Domenico nato il 13/03/1961 Qualiano
- 38 Meglio Maria nato il 08/09/1948 Napoli
- 39 Franzese Roberto nato il 30/11/1980 Mugnano di Napoli
- 40 Iaccarino Bruno nato il 24/09/1947 Napoli
- 41 Iannone Antonio nato il 16/01/1983 Napoli
- 42 Gervasio Rocco nato il 23/11/1969 Casoria (NA)
- 43 Pirozzi Carmela nato il 24/04/1972 Napoli
- 44 Davide Antonio nato il 21/01/1959 Qualiano
- 45 Mancino Luca nato il 13/05/1958 Villaricca
- 46 Liccardo Maria nato il 22/10/1960 Qualiano
- 47 Micillo Salvatore nato il 20/04/1972 Mugnano di Napoli
- 48 Sgariglia Castrese nato il 03/03/1958 Qualiano
- 49 Cortellessa Gaetano nato il 28/08/1948 Vairano Patenora (CE)
- 50 Biancaccio Salvatore nato il 01/02/1954 Qualiano
- 51 Esposito Lucia nato il 13/12/1928 Qualiano
- 52 Cerqua Francesco nato il 23/01/1953 Qualiano
- 53 Guglielmi Gianluca nato il 20/10/1982 Napoli
- 54 Rea Crescenzo nato il 17/11/1999 Mugnano di Napoli
- 55 Panico Maria nato il 10/03/1963 Qualiano
- 56 Troise Antonio nato il 29/05/1980 Mugnano di Napoli
- 57 Simonte Giancarlo nato il 24/08/1979 Napoli
- 58 De Rosa Sabatino nato il 01/12/1963 Qualiano
- 59 Giansante Francesco nato il 05/11/1967 Napoli
- 60 Del Grande Mario nato il 27/06/1960 Napoli
- 61 Palmieri Raffaele nato il 26/07/1937 Pozzuoli

\*\*\*\*\*

**TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PENDENTE CON RG n. 2352/2019**

**DINANZI AL TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VII,**

Con prossima udienza fissata per la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2021, per ottenere l'annullamento:

Della Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 139 del 04/04/2019 recante rettifica determinazione n.45 del 05.02.2019, ad oggetto “approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali...”;

Del relativo Avviso Pubblico del 4.4.2019 per la concessione di loculi cimiteriali e suoli per la costruzione di cappelle gentilizie;

Ove occorra:

Della Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 45 del 05/02/2019, poi rettificata, avente a oggetto: “approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali...”,

Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 23.11.2018 recante approvazione nuovo progetto definitivo per la realizzazione di: “loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie”

Della deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 23.01.2019, recante approvazione nuova relazione illustrativa del progetto definitivo per la realizzazione di: “loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie in ampliamento all’attuale delimitazione del Cimitero Comunale”, nonché approvati i nuovi prezzi per la vendita dei suoli destinati a cappelle gentilizie, confermando di fatto l’invariabilità dei prezzi di vendita dei loculi;

Della deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.03.2019, con la quale l’Amministrazione Comunale recante espressione della volontà di proseguire la procedura amministrativa finalizzata al completamento degli atti propedeutici alla realizzazione dei lavori di costruzione nuovi loculi e suoli per cappelle gentilizie in ampliamento all’attuale delimitazione;

Di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo ivi compresi espressamente il Regolamento di Polizia cimiteriale e la graduatoria degli assegnatari se e in quanto intervenuta e pubblicata

***ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – NAPOLI  
RICORRONO***

*I sigg. MUCCARDO ANNA CRISTINA – C.F. MCCNCR64T67F839I - nata a Napoli il 27.12.1964, BARBATO GIOVANNI – C.F. BRBGNN57L16F839O - nato a Napoli il 16.07.1957, DE MAGISTRIS RAFFAELE – C.F. DGNRFL48R15H101R - nato a Napoli il 15.10.1948, CHLANESE ANTONIETTA – C.F. CHNNNT76T44F839A - nata a Napoli il 4.12.1976, IOVINE FILOMENA – C.F. VNIFMN49S48E906P - nata a Marano di Napoli il 08.11.1949, DE MAGISTRIS DOMENICO – C.F. DMGDNC71S24F799W - nato a Mugnano di Napoli il 24.11.1971, DE VIVO NUNZIA – C.F. DVVNNZ56B11G964C – nata a Pozzuoli il 11.02.1956, tutti rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dagli avvocati Donato Lettieri (C.F. LTTDNT72L31F839X) e Mario Caliendo (C.F. CLNMRA80B29A512N) presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice n. 38 che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al fax 0815522548 e alle pec: donatolettieri@pec.it mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it*

### **CONTRO**

*Comune di Qualiano di Napoli*

#### **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

*1. Della Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 139 del 04/04/2019 recante rettifica determinazione n.45 del 05.02.2019, ad oggetto: “approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali...”;*

*2. Del relativo Avviso Pubblico del 4.4.2019 per la concessione di loculi cimiteriali e suoli per la costruzione di cappelle gentilizie;*

*Ove occorra:*

*3. Della Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 45 del 05/02/2019, poi rettificata, avente a oggetto: “approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali...”;*

*4. Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 23.11.2018 recante approvazione nuovo progetto definitivo per la realizzazione di: “loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie”*

*5. Della deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 23.01.2019, recante approvazione nuova relazione illustrativa del progetto definitivo per la realizzazione di: “loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione del Cimitero Comunale”, nonché approvati i nuovi prezzi per la vendita dei suoli destinati a cappelle gentilizie, confermando di fatto l'invariabilità dei prezzi di vendita dei loculi;*



6. Della deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 19.03.2019, con la quale l'Amministrazione Comunale recante espressione della volontà di proseguire la procedura amministrativa finalizzata al completamento degli atti propedeutici alla realizzazione dei lavori di costruzione nuovi loculi e suoli per cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione;

Di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo ivi compresi espressamente il Regolamento di Polizia cimiteriale e la graduatoria degli assegnatari se e in quanto intervenuta e pubblicata

#### PREMESSA

Il Comune di Qualiano, in relazione al "nuovo progetto definitivo per la realizzazione dei "Lavori di costruzione di loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione del Cimitero Comunale" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 23.11.2018 e in considerazione della necessità che l'importo complessivo del progetto definitivo di € 778.158,20 venisse essere coperto finanziariamente dai proventi economici derivanti dalla vendita delle concessioni novantanovennali dei suoli e dei loculi progettati, ha attivato una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla ricezione delle domande per l'assegnazione delle strutture cimiteriali di che trattasi;

Segnatamente, da ultimo, con la determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 139 del 04/04/2019, il Comune, preso atto di una presunta discrasia fra tempi di pubblicazione e periodo di pubblicità, ha rettificato la precedente n.45 del 05.02.2019: a) approvando un nuovo schema di avviso pubblico e b) stabilendo un periodo temporale di pubblicazione non inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso.

La pubblicazione del nuovo avviso che rettifica i precedenti è avvenuta in data 4 aprile 2019 come da attestato di pubblicazione.

Nella predetta delibera e nel conseguente avviso, tocca fin da ora evidenziare per quanto di interesse, è espressamente previsto che:

- "la domanda per l'assegnazione di loculi/suoli deve essere presentata esclusivamente a mano...."
- "l'assegnazione dei loculi e dei suoli cimiteriali, avverrà seguendo strettamente l'ordine cronologico di pervenuto della richiesta al Protocollo Generale di questo Comune e fino all'esaurimento del numero delle strutture cimiteriali previste dal progetto"

Tocca altresì evidenziare fin da ora come l'Avviso stabilisca a sua volta che "a partire dalle ore 8:00 del giorno 10.04.2019 e fino alle ore 12:00 del giorno 31.05.2019 chiunque ne fosse interessato può presentare richiesta al Comune di Qualiano, utilizzando il modulo unico predisposto dall'Ente per l'assegnazione in concessione novantanovennale di loculi cimiteriali definitivo approvato.

*I ricorrenti, pur avendo presentato domanda di assegnazione in data 11.04.2019, vista la “corsa” alla consegna delle domande verificatasi in data del 10.04.2019, di sicuro non risulteranno fra i selezionati.*

*Essi hanno pertanto interesse a far valere l'illegittimità degli atti impugnati alla stregua dei seguenti*

### **MOTIVI**

#### **1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPI COMUNITARI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA IN MATERIA DI CONCESSIONI – LEGGE 241 DEL 1990 – DLGS. 33 DEL 2013 – ILLOGICITA', PERPLESSITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ART. 97 COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE**

*Come esposto in premessa, nella specie si controverte di concessioni cimiteriali.*

*Tale tipo di concessioni rientrano pacificamente tra le concessioni di beni pubblici e segnatamente tra le concessioni di beni demaniali essendo i beni cimiteriali annoverabili tra quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c.*

*L'affidamento di tali concessioni è informato ai principi euristici – trasfusi espressamente nel nostro ordinamento, da ultimo, dall'art. 4 del dlgs 50 del 2016 – di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.*

*Ebbene anzitutto i principi di trasparenza e pubblicità risultano nella specie disattesi anche per effetto di una lampante contraddittorietà fra atti e provvedimenti della stessa Amministrazione.*

*La pubblicità degli atti amministrativi, infatti, specie a seguito della legge sul procedimento amministrativo, costituisce un requisito essenziale per il dispiegarsi dell'efficacia dell'azione amministrativa e ciò: sia ove alla pubblicità si ricolleghino direttamente effetti legali sia ove la pubblicità sia definibile di tipo “informativo/conoscitivo”, rivolta cioè a tutti i cittadini e intesa ad assicurare la trasparenza nel settore degli affidamenti pubblici in ragione della rilevanza che gli stessi assumono nell'ambito delle attività amministrative.*

*Orbene, la Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 139 del 04/04/2019 recante rettifica determinazione n.45 del 05.02.2019, ad oggetto: “approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali” determina, fra l'altro, di “Prendere atto che la pubblicazione del predetto avviso pubblico presso l'albo pretorio online del Comune di Qualiano e mediante manifesti da affiggere presso gli spazi pubblicitari disponibili, deve garantire un periodo temporale di pubblicazione non inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso”.*

*Nella specie, quali che siano la ratio e la valenza della pubblicità prevista dalla deliberazione impugnata per la procedura concessoria dei loculi, esse risultano disattese in ogni caso.*

*Nello specifico, infatti, sia se la pubblicità prevista dalla deliberazione richiamata – “un periodo temporale di pubblicazione non inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso” – fosse da intendersi quale requisito di efficacia dell’atto, sia se la medesima pubblicità fosse da intendersi quale corollario del principio di trasparenza dell’azione amministrativa: è evidente che la sovrapposizione generata tra periodo di pubblicazione e periodo di presentazione delle domande, priva la pubblicità disposta di qualsiasi senso ed effettività.*

*E’ lampante infatti l’assoluta perplessità dell’azione amministrativa di predisporre una pubblicità dell’Avviso per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta il 4 aprile 2019 e allo stesso tempo far decorrere il termine per la presentazione delle domanda di assegnazione non già dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’Avviso ma in pendenza della sua stessa pubblicazione e segnatamente a far data dal 10.4.2019 appena 6 giorni dopo la pubblicazione del medesimo avviso.*

*Ne discende che sono state mortificate le esigenze connesse alla pubblicità e quindi alla più conoscibilità e partecipazione. La P.a. avrebbe dovuto garantire per il medesimo termine originariamente previsto nell’avviso poi rettificato lo spazio e soprattutto il tempo di conoscenza dell’invito a offrire.*

*Alla stregua di quanto sopra, infatti, il provvedimento impugnato, in specie l’Avviso, o non era divenuto ancora efficace al momento in cui pure si autorizzava la presentazione della domanda non essendo ancora esaurito il periodo di pubblicazione; o comunque la pubblicità prevista non aveva potuto evidentemente raggiungere lo scopo di garantire la conoscibilità e la partecipazione assicurando le cennate esigenze di trasparenza dopo appena sei giorni di pubblicazione in luogo dei 30 giorni previsti dall’Avviso stesso.*

*In altri termini i provvedimenti impugnati realizzano una commistione/sovrapposizione/sfasamento fra periodo di pubblicazione dell’Avviso e termini di presentazione delle domande che tradiscono lo spirito, lo scopo e l’effettività dei principi di pubblicità e trasparenza.*

*Un simile vulnus è tanto più forte poi ove si coniughi con il criterio – di per sé illegittimo come esposto nel motivo che segue – di assegnazione delle concessioni in base al mero ordine di presentazione delle domande stesse.*

*I provvedimenti impugnati sono dunque palesemente illegittimi per la violazione dei suddetti principi e comunque delle normative di riferimento, dalla legge sul procedimento amministrativo al decreto legislativo n. 33 del 2013, oltre che per essere espressione di una complessiva azione amministrativa illogica e perplessa che lede finanche i principi stessi dell’art. 97 Costituzione.*

*Illegittimi pertanto i provvedimenti impugnati.*

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPI COMUNITARI  
IN MATERIA DI CONCESSIONI – LEGGE 241 DEL 1990 - ART. 3 R.D.  
2440 DEL 1923 - R.D. 827 DEL 1924 – ART.97 COST. - ECCESSO DI  
POTERE – PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

*Come introdotto nel motivo che precede, l'affidamento delle concessioni di beni, escluso dalle previsioni del Codice dei Contratti, è comunque informato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.*

*In assenza, anche nel medesimo D.lgs. 50 del 2016, di una espressa disciplina di dettaglio circa i criteri e le modalità di assegnazione di tale tipo di concessioni, la normativa di riferimento, è e resta quella del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e in particolare dell'art. 73 che individua nell'asta, nelle diverse modalità di cui alle lettere a, b e c, il modulo procedimentale obbligatorio per la selezione del contraente.*

*Ciò emerge, testualmente, dall'art.3 R.D. 2440 del 1923 tuttora in vigore secondo il quale "I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata".*

*L'Amministrazione resistente, viceversa, con gli atti impugnati, ha indetto una procedura completamente in violazione sia dei principi di cui sopra sia della disciplina dei suddetti Regi Decreti prevedendo che, sulla base dei prezzi prefissati, e per di più senza alcuna indicazione circa i requisiti di partecipazione degli interessati, "L'assegnazione dei loculi e dei suoli cimiteriali, avverrà seguendo strettamente l'ordine cronologico di pervenuto della richiesta al Protocollo Generale di questo Comune e fino all'esaurimento del numero delle strutture cimiteriali previste dal progetto definitivo approvato".*

*E' evidente che un simile meccanismo, che rimette l'assegnazione della concessione al mero automatismo e/o all'assoluta casualità del momento di presentazione della domanda, è in palese violazione delle norme e dei principi richiamati rappresentando la negazione stessa del criterio concorsuale che ispira i pubblici incanti.*

*Non a caso, il Consiglio di Stato con parere n. 2648/2016 del 20 dicembre 2016 ha espressamente affermato, sia pure in tema di affidamento in concessione di giochi pubblici, che "Non può dirsi "competitiva" e concorrenziale, secondo i parametri del diritto dell'Unione europea e del codice dei contratti pubblici, una procedura di affidamento di 120 concessioni per i giochi pubblici a distanza, il cui bando non espliciti i criteri di valutazione qualitativa delle offerte e stabilisca che le*

*concessioni siano affidate ai candidati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, secondo il mero ordine cronologico di presentazione delle offerte, fino alla saturazione del numero delle concessioni poste in gara.... Pertanto, conclude la Seconda Sezione, non può considerarsi conforme al principio di competitività enunciato dall'art. 1, comma 935, della legge n. 208 del 2015, né alle prescrizioni codicistiche in tema di affidamento di concessioni, un bando di gara che non indichi i criteri di aggiudicazione e che preveda l'esame delle domande in ordine di presentazione e sino alla concorrenza del numero.*

*Certamente il Supremo Consesso amministrativo ha esaminato una fattispecie di concessione di servizi in cui è pregnante il contenuto economico, ma il meccanismo concorrenziale/competitivo/comparativo è, in realtà, immanente e connaturato a qualsiasi procedimento di scelta del contraente da parte della P.A., anche nel caso di concessioni di beni demaniali, venendo addirittura prima – sia dal punto di vista logico che giuridico - di quei principi, sopra richiamati, che pure ne informano l'espletamento.*

*Del resto, come appena detto, "l'indizione di una procedura comparativa, al fine dell'individuazione del concessionario, costituisce un adempimento prescritto dalla normativa comunitaria e dall'art. 3 della legge di contabilità dello Stato (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6509). L'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente riguarda, dunque, anche la materia delle concessioni di beni pubblici, siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n 321 del 08.05.2018).*

*Nello stesso senso, e anche in chiave riepilogativa, Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 13 giugno 2018 secondo il quale "Il regime giuridico dei contratti attivi – ossia quelli che comportano un'entrata per la pubblica amministrazione, ed in particolare, per quanto qui interessa, i contratti di locazione stipulati dalla pubblica amministrazione in qualità di locatore - sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 2440/1923 ("Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"), il quale prevede che: "I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto e, limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata". Il relativo regolamento attuativo n. 827 del 1924, a sua volta, prevede che i contratti che comportino un'entrata per lo Stato devono essere preceduti da gare, salvo eccezioni (articolo 37).*

*Tali contratti sono sottratti all'applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), ma, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono comunque*

*soggetti ai principi generali dell'attività amministrativa ai sensi della legge n. 241/1990 ed ai principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, n. 855 del 1° aprile 2016; n. 782 del 30 marzo 2017; n. 1241 dell'11 aprile 2018).*

*L'articolo 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, letto in combinato disposto con l'art. 17, lett. a) del medesimo d.lgs. n. 50/2016, comporta che in riferimento ai contratti "aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni" vanno rispettati i principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica" (in questi termini Cons. Stato n. 1241 dell'11 aprile 2018).*

*Pertanto, i "contratti attivi", compresi i contratti di locazione di che trattasi, devono essere conclusi nel rispetto dei citati principi, e ciò anche ai fini della migliore valorizzazione del patrimonio disponibile, la cui gestione deve essere improntata in modo da produrre le maggiori entrate per l'ente pubblico.*

*Di fronte a tali coordinate interpretative i provvedimenti impugnati, che rimettono al caso o comunque a un mero automatismo l'individuazione del contraente sono chiaramente illegittimi.*

*Tali provvedimenti non solo violano le norme indicate, ma neppure garantiscono il rispetto dei principi comunitari e fra di essi, in particolare:*

*- né quelli di economicità ed efficacia potendo evidentemente derivare per l'Amministrazione una maggiore entrata da una semplice asta al rialzo sulla base dei prezzi prefissati piuttosto che dall'assegnazione al prezzo fisso minimo prestabilito fino all'esaurimento delle concessioni assegnabili;*

*- né quelli di parità di trattamento e non discriminazione essendo evidentemente avvantaggiato dal meccanismo premiale del mero ordine di presentazione chi per puro caso sia venuto a conoscenza per primo della procedura o chi sia in grado di trascorrere all'addiaccio la notte fuori alla porta della Casa comunale magari a dispetto di una persona che non sia nel pieno del vigore fisico o ancora chi abita nei pressi del Comune rispetto a chi abita più lontano o addirittura residente in altri Comuni eppure ugualmente legittimato a presentare la domanda.*

*A tuto concedere in presenza di un bene limitato e di un'ampia platea la Pa motivando avrebbe potuto utilizzare in il criterio del sorteggio pubblico proprio per non discriminare i possibili concorrenti.*

*- né quello di proporzionalità risultando del tutto impensabile, ai tempi delle comunicazioni telematiche e dell'Amministrazione digitale, che si possa ancora imporre l'obbligo di consegnare a mano una domanda di partecipazione a una procedura di evidenza pubblica aperta peraltro non solo*

*ai cittadini residenti nel Comune di Qualiano e dunque evidentemente penalizzati da una simile insensata previsione: si tratta di una formalità inutilmente gravosa e che introduce anche elementi di discriminazione territoriale avvantaggiando chi si trova in prossimità dell'Ente.*

*I provvedimenti impugnati sono dunque illegittimi e vanno pertanto annullati*

### **3. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI – OMESSA ISTRUTTORIA ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO**

*Fermo restando quanto sopra i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per la mancanza dei presupposti per la stessa instaurazione del rapporto concessorio come emerge sottostante allo sviamento di cui gli atti sono parimenti affetti.*

*Anzitutto sotto le sembianze di una presunta evidenza pubblica non vi è in realtà alcuna procedura selettiva non essendovi indicazioni né quanto ai requisiti di partecipazione, che quanto meno sotto il profilo della "moralità" dei partecipanti sarebbe stato opportuno fissare, né quanto ai criteri e alle modalità di assegnazione essendo tutto rimesso all'ordine di presentazione manuale delle domande di partecipazione.*

*Ma non solo. L'Amministrazione tramite la "vendita delle concessioni", come espressamente affermato negli atti impugnati, di suoli e opere per i quali non vi è neppure ancora la progettazione esecutiva e nessuna tempistica di realizzazione, sotto l'apparenza dell'assegnazione di concessioni richiede di fatto un finanziamento per la realizzazione di quelle stesse opere, per di più, coinvolgendo i privati in un alea che esula dal rapporto concessorio di beni demaniali destinati ad esigenze di tutela della collettività e non a scopi imprenditoriali.*

*I provvedimenti impugnati anche sotto questo aspetto sono dunque evidentemente illegittimi.*

#### **ISTANZA CAUTELARE**

*Il fumus traspare dai motivi di ricorso. Quanto al periculum esso deriva dall'esigenza di mantenere adhoc integra la situazione.*

*In assenza di misure cautelari, infatti, all'esito della pubblicazione della graduatoria si potrebbero consolidare non solo le posizioni soggettive degli assegnatari ma costoro potrebbero legittimamente essere chiamati al pagamento di parte degli importi previsti che nel caso di travolgimento della procedura il Comune sarebbe costretto a dover restituire. Senza considerare che secondo le previsioni del Comune i proventi delle assegnazioni sono destinati a finanziare la realizzazione delle opere e qualsiasi incertezza in punto di assegnazione e di corresponsione degli importi previsti rischia o di non far partire mai gli eventuali lavori o di paralizzarne l'esecuzione in corso di opera.*

*Appare dunque quanto mai corrispondente anche all'interesse pubblico il mantenimento della res integra in vista di una sollecita definizione del merito.*

**P.Q.M.**

*Accogliere, previa concessione delle idonee misure cautelari, il ricorso con ogni conseguente statuizione.*

*Vinte le spese*

*Il contributo unificato è di € 650,00*

*Avv. Donato Lettieri*

*Avv. Mario Caliendo*

E, a seguito di atto di motivi aggiunti per l'annullamento:

Della determinazione del Comune di Qualiano n. 266 datata 4 giugno 2019 con la quale sono state approvate le graduatorie, debitamente distinte una riguardante i loculi, una i suoli cimiteriali determinatesi in funzione dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 139 del 4 aprile 2019

**TESTO INTEGRALE DELL'ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI ABBINATO AL  
RICORSO PENDENTE CON RG n. 2352/2019 DINANZI AL TAR CAMPANIA –  
NAPOLI, SEZ. VII,**

***ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – NAPOLI SEZ. VII***

***R.G. 2352/2019***

***RICORRONO PER MOTIVI AGGIUNTI***

*I sigg. MUCCARDO ANNA CRISTINA – C.F. MCCNCR64T67F839I - nata a Napoli il 27.12.1964, BARBATO GIOVANNI – C.F. BRBGNN57L16F839O - nato a Napoli il 16.07.1957, DE MAGISTRIS RAFFAELE – C.F. DGNRFL48R15H101R - nato a Napoli il 15.10.1948, CHLANESE ANTONIETTA – C.F. CHNNNT76T44F839A - nata a Napoli il 4.12.1976, IOVINE FILOMENA – C.F. VNIFMN49S48E906P - nata a Marano di Napoli il 08.11.1949, DE MAGISTRIS DOMENICO – C.F. DMGDNC71S24F799W - nato a Mugnano di Napoli il 24.11.1971, DE VIVO NUNZIA – C.F. DVVNNZ56B11G964C – nata a Pozzuoli il 11.02.1956, tutti rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso introduttivo dagli avvocati Donato Lettieri (C.F. LTDDNT72L31F839X) e Mario Caliendo (C.F. CLNMR480B29A512N) presso i quali elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice n. 38 che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al fax 081.5522548 e alle pec: donatolettieri@pec.it mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it*

***CONTRO***

*Comune di Qualiano di Napoli con l'avvocato Carmela De Franciscis*

***NONCHE'***



*Sigg. Giuseppe Margiore e Luigi Margione dom.ti in Qualiano (Na) alla Via Salvator Rosa n. 42 cap 80019*

### **FATTO**

*Con il rimedio introduttivo sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:*

*1. Della Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 139 del 04/04/2019 recante rettifica determinazione n.45 del 05.02.2019, ad oggetto: "approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali...";*

*2. Del relativo Avviso Pubblico del 4.4.2019 per la concessione di loculi cimiteriali e suoli per la costruzione di cappelle gentilizie;*

*Ove occorra:*

*3. Della Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 45 del 05/02/2019, poi rettificata, avente a oggetto: "approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali...";*

*4. Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 23.11.2018 recante approvazione nuovo progetto definitivo per la realizzazione di: "loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie"*

*5. Della deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 23.01.2019, recante approvazione nuova relazione illustrativa del progetto definitivo per la realizzazione di: "loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione del Cimitero Comunale", nonché approvati i nuovi prezzi per la vendita dei suoli destinati a cappelle gentilizie, confermando di fatto l'invariabilità dei prezzi di vendita dei loculi;*

*6. Della deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.03.2019, con la quale l'Amministrazione Comunale recante espressione della volontà di proseguire la procedura amministrativa finalizzata al completamento degli atti propedeutici alla realizzazione dei lavori di costruzione nuovi loculi e suoli per cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione;*

*Di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo ivi compresi espressamente il Regolamento di Polizia cimiteriale e la graduatoria degli assegnatari se e in quanto intervenuta e pubblicata*

**\*\*\*\*\***

*Iscritto a ruolo il ricorso introduttivo distinto dal numero 2352 -2019 - nella more della udienza camerale, fissata per il giorno 9 luglio 2019, l'amministrazione comunale nel difendersi in giudizio depositava la determinazione n. 266 datata 4 giugno 2019 - che si censura - con la quale sono state approvate le graduatorie, debitamente distinte una riguardante i loculi, una suoli cimiteriali determinatesi in funzione dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 139 del 4 aprile 2019*

*Alla udienza Camerale del 9 luglio su richiesta dei ricorrenti la controversia con ordinanza n. 3834 veniva rinviata alla Camera Consiglio 26 settembre 2019, attesa la necessità di censurare la predetta determinazione emanata successivamente al primigenio ricorso.*

*Tanto premesso i ricorrenti ricorrono anche*

### **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

*Della determinazione n. 266 datata 4 giugno 2019 con la quale sono state approvate le graduatorie, debitamente distinte una riguardante i loculi, una suoli cimiteriali determinatesi in funzione dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 139 del 4 aprile 2019.*

### **PREMESSA**

*Nel ripercorrere le vicende controversia si rappresenta che il Comune di Qualiano, in relazione al “nuovo progetto definitivo per la realizzazione dei “Lavori di costruzione di loculi cimiteriali e suoli per costruzione di cappelle gentilizie in ampliamento all’attuale delimitazione del Cimitero Comunale” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 23.11.2018 e in considerazione della necessità che l’importo complessivo del progetto definitivo di € 778.158,20 venisse essere coperto finanziariamente dai proventi economici derivanti dalla vendita delle concessioni novantanovenali dei suoli e dei loculi progettati, ha attivato una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla ricezione delle domande per l’assegnazione delle strutture cimiteriali di che trattasi;*

*Segnatamente, da ultimo, con la determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 139 del 04/04/2019, il Comune, preso atto di una presunta discrasia fra tempi di pubblicazione e periodo di pubblicità, ha rettificato la precedente n.45 del 05.02.2019: a) approvando un nuovo schema di avviso pubblico e b) stabilendo un periodo temporale di pubblicazione non inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso.*

*La pubblicazione del nuovo avviso che rettifica i precedenti è avvenuta in data 4 aprile 2019 come da attestato di pubblicazione*

*Nella predetta delibera e nel conseguente avviso, tocca, fin da ora, evidenziare per quanto di interesse, è espressamente previsto che:*

- “la domanda per l’assegnazione di loculi/suoli deve essere presentata esclusivamente a mano....”*
- “l’assegnazione dei loculi e dei suoli cimiteriali, avverrà seguendo strettamente l’ordine cronologico di pervenuto della richiesta al Protocollo Generale di questo Comune e fino all’esaurimento del numero delle strutture cimiteriali previste dal progetto”*

*Tocca altresì evidenziare fin da ora come l’Avviso stabilisca a sua volta che “a partire dalle ore 8:00 del giorno 10.04.2019 e fino alle ore 12:00 del giorno 31.05.2019 chiunque ne fosse interessato può presentare richiesta al Comune di Qualiano, utilizzando il modulo unico predisposto dall’Ente per l’assegnazione in concessione novantanovenale di loculi cimiteriali definitivo approvato.*

*I ricorrenti, pur avendo presentato domanda di assegnazione in data 11.04.2019, vista la “corsa” alla consegna delle domande verificatasi in data del 10.04.2019, di sicuro non risulteranno fra i selezionati atteso che i loculi da costruire sono 205.*

*Essi hanno, pertanto, interesse a far valere l'illegittimità degli atti impugnati con il primigenio ricorso e della determinazione di approvazione della graduatoria n. 266 del 4 giugno 2019, alla stregua dei vizi già sollevati con il gravame introduttivo che si riverberano per illegittimità derivata sul provvedimento censurato, nonché per i seguenti ulteriori e connessi*

### **MOTIVI**

#### **1.VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL ART. 3 DEL R.D. 2440 DEL 1923 - R.D. 827 DEL 1924 – VIOLAZIONE ART. 12 LEGGE 241 /1990 E DEI PRINCIPI REGOLATORI DELLA MATERIA.**

*In linea con quanto già rilevato nel ricorso introduttivo, la determina di approvazione della graduatoria è illegittima, in ragione non solo dell'arbitrarietà del criterio di assegnazione basato sul mero dato temporale che si espone alle censure già sollevate, ma anche in ragione della omessa indicazione delle specifiche modalità di assegnazione dei singoli loculi in ragione della loro collocazione e posizione in relazione alle domande presentate.*

*Non è dato comprendere la relazione tra la generica domanda allegata all'avviso e le concreta modalità di assegnazione del loculo sia rispetto alla loro posizione e quindi al loro valore.*

*Tanto crea un evidente incertezza anche in relazione alla stima degli incassi attesi e quindi alla concreta realizzabilità dell'opera.*

*In tal modo il rischio della confusione e di contenziosi è massimo.*

*Senza considerare e la circostanza è dirimente che in assenza della relazione tra la domanda e quindi la posizione in graduatoria e l'assegnazione del singolo e specifico loculo non si forma l'incontro delle volontà, tanto più che nella richiesta di assegnazione non c'è nessuna indicazione del prezzo offerto.*

*Così facendo la graduatoria non è in realtà corretta, poiché, ad esempio non è dato comprendere se il primo graduato in base all'ordine di presentazione delle domande di quale loculo sia eventualmente assegnatario se di quello economicamente più costoso o di quello meno costoso.*

*Nulla di tutto ciò è disciplinato.*

*E tanto a maggior ragione in assenza della indicazione nella domanda di partecipazione - che assume la natura di una vera e propria offerta vincolante – del prezzo offerto in relazione alla diversa natura e tipologia dei beni indicati nell'avviso pubblico.*

*Ne discende come la graduatoria in ragione della natura vincolante delle offerte (domande) non può essere valida ed efficace, attesa la omessa indicazione del prezzo da parte dei partecipanti. Evidenti sono i rischi derivanti da un offerta che pare non seria per come è stata formulata.*

*Tanto determina una evidente illegittimità dell'atto, in tal sede censurato, anche in ragione del finanziamento dell'opera tramite la provvista fornita dagli assegnatari.*

*La circostanza è rilevante atteso che applicando la normativa indicata in rubrica l'aggiudicazione equivale a contratto che nella specie difetta di elementi essenziali.*

\*\*\*\*\*

*Fermo quanto osservato la mancanza dei criteri di assegnazione e del prezzo offerto ricade nella ipotesi di irregolarità sostanziale attinente all'assenza dei criteri e dei metodi di valutazione idonea ad inficiare l'intera procedura. Nella specie le ricorrenti fanno valere non già un interesse meramente strumentale al ripristino della legalità violata, bensì l'interesse sostanziale alla riedizione della selezione e al riacquisto delle "chances" di vittoria), in quanto una tale violazione non consente alcun controllo in concreto circa il corretto esercizio della discrezionalità tecnica della P.A. escludendo di fatto ogni possibilità di verifica circa il percorso logico - argomentativo seguito da quest'ultima.*

*Sul medesimo crinale i provvedimenti contrastano, con l'art. 12 della legge n. 241/1990, ai sensi del quale "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

*L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".*

*In definitiva, l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a privati (e persino ad enti pubblici) specie in presenza di beni pubblici limitati va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le Amministrazioni si debbono attenere, sì da evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di trattamento (Cfr. Cons. Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1552 - Tar Molise n. 39/2019)*

*Si tratta di principi riferibili pacificamente alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, le quali possono essere assentite solo in esito a una procedura comparativa caratterizzata da idonea pubblicità preventiva, ricadendo nel campo di applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità.*

*E l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state formulate preventivamente istanze per il conseguimento del bene pubblico, atteso che l'interesse all'utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica.*

*Illegittimo, pertanto, il provvedimento impugnato.*

## **2. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**

*Sul provvedimento in questa sede impugnati si riverberano tutti i vizi e le censure sollevate con il ricorso introduttivo e quivi per comodità difensiva integralmente si ritrascrivono:*

### **MOTIVI**

#### **1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPI COMUNITARI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA IN MATERIA DI CONCESSIONI – LEGGE 241 DEL 1990 – DLGS. 33 DEL 2013 – ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ART. 97 COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE**

*Come esposto in premessa, nella specie si controverte di concessioni cimiteriali.*

*Tale tipo di concessioni rientrano pacificamente tra le concessioni di beni pubblici e segnatamente tra le concessioni di beni demaniali essendo i beni cimiteriali annoverabili tra quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c.*

*L’affidamento di tali concessioni è informato ai principi euristici – trasfusi espressamente nel nostro ordinamento, da ultimo, dall’art. 4 del dlgs 50 del 2016 – di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.*

*Ebbene anzitutto i principi di trasparenza e pubblicità risultano nella specie disattesi anche per effetto di una lampante contraddittorietà fra atti e provvedimenti della stessa Amministrazione.*

*La pubblicità degli atti amministrativi, infatti, specie a seguito della legge sul procedimento amministrativo, costituisce un requisito essenziale per il dispiegarsi dell’efficacia dell’azione amministrativa e ciò: sia ove alla pubblicità si ricolleghino direttamente effetti legali sia ove la pubblicità sia definibile di tipo “informativo/conoscitivo”, rivolta cioè a tutti i cittadini e intesa ad assicurare la trasparenza nel settore degli affidamenti pubblici in ragione della rilevanza che gli stessi assumono nell’ambito delle attività amministrative.*

*Orbene, la Determinazione Settori Lavori Pubblici Comune di Qualiano n. 139 del 04/04/2019 recante rettifica determinazione n.45 del 05.02.2019, ad oggetto: “approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali” determina, fra l’altro, di “Prendere atto che la pubblicazione del predetto avviso pubblico presso l’albo pretorio online del Comune di Qualiano e mediante manifesti da affiggere presso gli spazi pubblicitari disponibili, deve garantire un periodo temporale di pubblicazione non inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso”.*

*Nella specie, quali che siano la ratio e la valenza della pubblicità prevista dalla deliberazione impugnata per la procedura concessoria dei loculi, esse risultano disattese in ogni caso.*

*Nello specifico, infatti, sia se la pubblicità prevista dalla deliberazione richiamata – “un periodo temporale di pubblicazione non inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso” – fosse da intendersi quale requisito di efficacia dell’atto, sia se la medesima pubblicità fosse da intendersi quale corollario del principio di trasparenza dell’azione amministrativa: è evidente che la sovrapposizione generata tra periodo di pubblicazione e periodo di presentazione delle domande, priva la pubblicità disposta di qualsiasi senso ed effettività.*

*E’ lampante infatti l’assoluta perplessità dell’azione amministrativa di predisporre una pubblicità dell’Avviso per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta il 4 aprile 2019 e allo stesso tempo far decorrere il termine per la presentazione delle domanda di assegnazione non già dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’Avviso ma in pendenza della sua stessa pubblicazione e segnatamente a far data dal 10.4.2019 appena 6 giorni dopo la pubblicazione del medesimo avviso.*

*Ne discende che sono state mortificate le esigenze connesse alla pubblicità e quindi alla più conoscibilità e partecipazione. La P.a. avrebbe dovuto garantire per il medesimo termine originariamente previsto nell’avviso poi rettificato lo spazio e soprattutto il tempo di conoscenza dell’invito a offrire.*

*Alla stregua di quanto sopra, infatti, il provvedimento impugnato, in specie l’Avviso, o non era divenuto ancora efficace al momento in cui pure si autorizzava la presentazione della domanda non essendo ancora esaurito il periodo di pubblicazione; o comunque la pubblicità prevista non aveva potuto evidentemente raggiungere lo scopo di garantire la conoscibilità e la partecipazione assicurando le cennate esigenze di trasparenza dopo appena sei giorni di pubblicazione in luogo dei 30 giorni previsti dall’Avviso stesso.*

*In altri termini i provvedimenti impugnati realizzano una commistione/sovrapposizione/sfasamento fra periodo di pubblicazione dell’Avviso e termini di presentazione delle domande che tradiscono lo spirito, lo scopo e l’effettività dei principi di pubblicità e trasparenza.*

*Un simile vulnus è tanto più forte poi ove si coniughi con il criterio – di per sé illegittimo come esposto nel motivo che segue – di assegnazione delle concessioni in base al mero ordine di presentazione delle domande stesse.*

*I provvedimenti impugnati sono dunque palesemente illegittimi per la violazione dei suddetti principi e comunque delle normative di riferimento, dalla legge sul procedimento amministrativo al decreto legislativo n. 33 del 2013, oltre che per essere espressione di una complessiva azione amministrativa illogica e perplessa che lede finanche i principi stessi dell’art. 97 Costituzione.*

*Illegittimi pertanto i provvedimenti impugnati.*

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI CONCESSIONI – LEGGE 241 DEL 1990 - ART. 3 R.D. 2440 DEL 1923 - R.D. 827 DEL 1924 – ART.97 COST. - ECCESSE DI POTERE – PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA**

*Come introdotto nel motivo che precede, l'affidamento delle concessioni di beni, escluso dalle previsioni del Codice dei Contratti, è comunque informato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.*

*In assenza, anche nel medesimo D.lgs. 50 del 2016, di una espressa disciplina di dettaglio circa i criteri e le modalità di assegnazione di tale tipo di concessioni, la normativa di riferimento, è e resta quella del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e in particolare dell'art. 73 che individua nell'asta, nelle diverse modalità di cui alle lettere a, b e c, il modulo procedimentale obbligatorio per la selezione del contraente.*

*Ciò emerge, testualmente, dall'art.3 R.D. 2440 del 1923 tuttora in vigore secondo il quale "I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata".*

*L'Amministrazione resistente, viceversa, con gli atti impugnati, ha indetto una procedura completamente in violazione sia dei principi di cui sopra sia della disciplina dei suddetti Regi Decreti prevedendo che, sulla base dei prezzi prefissati, e per di più senza alcuna indicazione circa i requisiti di partecipazione degli interessati, "L'assegnazione dei loculi e dei suoli cimiteriali, avverrà seguendo strettamente l'ordine cronologico di pervenuto della richiesta al Protocollo Generale di questo Comune e fino all'esaurimento del numero delle strutture cimiteriali previste dal progetto definitivo approvato".*

*E' evidente che un simile meccanismo, che rimette l'assegnazione della concessione al mero automatismo e/o all'assoluta casualità del momento di presentazione della domanda, è in palese violazione delle norme e dei principi richiamati rappresentando la negazione stessa del criterio concorsuale che ispira i pubblici incanti.*

*Non a caso, il Consiglio di Stato con parere n. 2648/2016 del 20 dicembre 2016 ha espressamente affermato, sia pure in tema di affidamento in concessione di giochi pubblici, che "Non può dirsi "competitiva" e concorrenziale, secondo i parametri del diritto dell'Unione europea e del codice dei contratti pubblici, una procedura di affidamento di 120 concessioni per i giochi pubblici a distanza, il cui bando non espliciti i criteri di valutazione qualitativa delle offerte e stabilisca che le concessioni siano affidate ai candidati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, secondo il mero ordine cronologico di presentazione delle offerte, fino alla saturazione del numero delle concessioni poste in gara.... Pertanto, conclude la Seconda Sezione, non può considerarsi conforme al principio di competitività enunciato dall'art. 1, comma 935, della legge n. 208 del 2015, né alle prescrizioni codicistiche in tema di affidamento di concessioni, un bando di gara che non indichi i criteri di aggiudicazione e che preveda l'esame delle domande in ordine di presentazione e sino alla concorrenza del numero.*

*Certamente il Supremo Consesso amministrativo ha esaminato una fattispecie di concessione di servizi in cui è pregnante il contenuto economico, ma il meccanismo concorrenziale/competitivo/comparativo è, in realtà, immanente e connaturato a qualsiasi procedimento di scelta del contraente da parte della P.A., anche nel caso di concessioni di beni demaniali, venendo addirittura prima – sia dal punto di vista logico che giuridico - di quei principi, sopra richiamati, che pure ne informano l'espletamento.*

*Del resto, come appena detto, “l’indizione di una procedura comparativa, al fine dell’individuazione del concessionario, costituisce un adempimento prescritto dalla normativa comunitaria e dall’art. 3 della legge di contabilità dello Stato (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6509). L’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente riguarda, dunque, anche la materia delle concessioni di beni pubblici, siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n 321 del 08.05.2018).*

*Nello stesso senso, e anche in chiave riepilogativa, Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 13 giugno 2018 secondo il quale “Il regime giuridico dei contratti attivi – ossia quelli che comportano un’entrata per la pubblica amministrazione, ed in particolare, per quanto qui interessa, i contratti di locazione stipulati dalla pubblica amministrazione in qualità di locatore - sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 2440/1923 (“Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”), il quale prevede che: “ I contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto e, limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l’amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata”. Il relativo regolamento attuativo n. 827 del 1924, a sua volta, prevede che i contratti che comportino un’entrata per lo Stato devono essere preceduti da gare, salvo eccezioni (articolo 37).*

*Tali contratti sono sottratti all’applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), ma, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono comunque soggetti ai principi generali dell’attività amministrativa ai sensi della legge n. 241/1990 ed ai principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, n. 855 del 1° aprile 2016; n. 782 del 30 marzo 2017; n. 1241 dell’11 aprile 2018).*

*L’articolo 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a) del medesimo d.lgs. n. 50/2016, comporta che in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni” vanno rispettati i principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” (in questi termini Cons. Stato n. 1241 dell’11 aprile 2018).*



*Pertanto, i “contratti attivi”, compresi i contratti di locazione di che trattasi, devono essere conclusi nel rispetto dei citati principi, e ciò anche ai fini della migliore valorizzazione del patrimonio disponibile, la cui gestione deve essere improntata in modo da produrre le maggiori entrate per l'ente pubblico.*

*Di fronte a tali coordinate interpretative i provvedimenti impugnati, che rimettono al caso o comunque a un mero automatismo l'individuazione del contraente sono chiaramente illegittimi.*

*Tali provvedimenti non solo violano le norme indicate, ma neppure garantiscono il rispetto dei principi comunitari e fra di essi, in particolare:*

*- né quelli di economicità ed efficacia potendo evidentemente derivare per l'Amministrazione una maggiore entrata da una semplice asta al rialzo sulla base dei prezzi prefissati piuttosto che dall'assegnazione al prezzo fisso minimo prestabilito fino all'esaurimento delle concessioni assegnabili;*

*- né quelli di parità di trattamento e non discriminazione essendo evidentemente avvantaggiato dal meccanismo premiale del mero ordine di presentazione chi per puro caso sia venuto a conoscenza per primo della procedura o chi sia in grado di trascorrere all'addiaccio la notte fuori alla porta della Casa comunale magari a dispetto di una persona che non sia nel pieno del vigore fisico o ancora chi abita nei pressi del Comune rispetto a chi abita più lontano o addirittura residente in altri Comuni eppure ugualmente legittimato a presentare la domanda.*

*A tuto concedere in presenza di un bene limitato e di un'ampia platea la Pa motivando avrebbe potuto utilizzare in il criterio del sorteggio pubblico proprio per non discriminare i possibili concorrenti.*

*- né quello di proporzionalità risultando del tutto impensabile, ai tempi delle comunicazioni telematiche e dell'Amministrazione digitale, che si possa ancora imporre l'obbligo di consegnare a mano una domanda di partecipazione a una procedura di evidenza pubblica aperta peraltro non solo ai cittadini residenti nel Comune di Qualiano e dunque evidentemente penalizzati da una simile insensata previsione: si tratta di una formalità inutilmente gravosa e che introduce anche elementi di discriminazione territoriale avvantaggiando chi si trova in prossimità dell'Ente.*

*I provvedimenti impugnati sono dunque illegittimi e vanno pertanto annullati*

### **3. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI – OMESSA ISTRUTTORIA ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO**

*Fermo restando quanto sopra i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per la mancanza dei presupposti per la stessa instaurazione del rapporto concessorio come emerge sottostante allo sviamento di cui gli atti sono parimenti affetti.*

*Anzitutto sotto le sembianze di una presunta evidenza pubblica non vi è in realtà alcuna procedura selettiva non essendovi indicazioni né quanto ai requisiti di partecipazione, che quanto meno sotto il profilo della “moralità” dei partecipanti sarebbe stato opportuno fissare, né quanto ai criteri e alle modalità di assegnazione essendo tutto rimesso all'ordine di presentazione manuale delle domande di partecipazione.*

*Ma non solo. L'Amministrazione tramite la "vendita delle concessioni", come espressamente affermato negli atti impugnati, di suoli e opere per i quali non vi è neppure ancora la progettazione esecutiva e nessuna tempistica di realizzazione, sotto l'apparenza dell'assegnazione di concessioni richiede di fatto un finanziamento per la realizzazione di quelle stesse opere, per di più, coinvolgendo i privati in un alea che esula dal rapporto concessorio di beni demaniali destinati ad esigenze di tutela della collettività e non a scopi imprenditoriali.*

*I provvedimenti impugnati anche sotto questo aspetto sono dunque evidentemente illegittimi.*

### **ISTANZA CAUTELARE**

*Il fumus traspare dai motivi di ricorso. Quanto al periculum esso deriva dall'esigenza di mantenere adhoc integra la situazione.*

*In assenza di misure cautelari, infatti, all'esito della pubblicazione della graduatoria si potrebbero consolidare non solo le posizioni soggettive degli assegnatari ma costoro potrebbero legittimamente essere chiamati al pagamento di parte degli importi previsti che nel caso di travolgimento della procedura il Comune sarebbe costretto a dover restituire. Senza considerare che secondo le previsioni del Comune i proventi delle assegnazioni sono destinati a finanziare la realizzazione delle opere e qualsiasi incertezza in punto di assegnazione e di corresponsione degli importi previsti rischia o di non far partire mai gli eventuali lavori o di paralizzarne l'esecuzione in corso di opera.*

*Appare dunque quanto mai corrispondente anche all'interesse pubblico il mantenimento della res integra in vista di una sollecita definizione del merito.*

### **P.Q.M.**

*Accogliere, previa concessione delle idonee misure cautelari, il ricorso con ogni conseguente statuizione.*

*Vinte le spese*

*Il contributo unificato è di € 650,00*

*Avv. Donato Lettieri*

*Avv. Mario Caliendo*

\*\*\*\*\*

Si rende noto che il presente avviso non sarà rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. VII, e i soggetti destinatari del presente avviso, ferma restando la possibilità di costituirsi in giudizio per resistere alla domanda proposta da parte ricorrente, potranno seguire lo svolgimento del processo consultando il sito

[www.giustizia.amministrativa.it](http://www.giustizia.amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "ricerca ricorsi" rintracciabile all'interno della seconda sottosezione Tar Campania – Napoli.

I sottoscritti restano in attesa dello svolgimento da parte del Comune di Qualiano di Napoli degli adempimenti descritti, nello spirito di lealtà e collaborazione per fornire qualunque informazione possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Avv. Donato Lettieri

Avv. Mario Caliendo